



**COMUNE
DI OSTIGLIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA**

Allegato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 10-12-2021
Aggiornato, nel rispetto del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali periodo 2019-2021, con delibera di
Giunta Comunale n. 149 del 02-11-2023

Sommario

Art. 1 Principi generali	3
Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa	3
Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa	4
Art. 4 Diritto al servizio mensa per il personale di Polizia Municipale e figure particolari	6
Art. 5 Esclusione dal servizio di mensa	7
Art. 6 Valore ed utilizzo del buono pasto	8
Art. 7 Diritto al servizio sostitutivo di mensa in caso di consultazioni elettorali politiche	9
Art. 8 Procedura di acquisizione ed erogazione dei “buoni pasto”	9
Art. 9 Furto, smarrimento e deterioramento	9
Art. 10 Regolarizzazione anomalie presenze	9
Art. 11 Sanzioni	10
Art. 12 Disposizioni finali	10

Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti applicati al personale in servizio presso il Comune di Ostiglia, e in particolare, dall'art. n. 35 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali Periodo 2019-2021 siglato il 16/11/2022 (d'ora in poi citato in forma abbreviata C.C.N.L. 16/11/2022), che disapplica e sostituisce gli artt. n. 45 e n. 46 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali e l'art. n. 13 del C.C.N.L. del 09 maggio 2006.
2. Il presente regolamento si estende ed è rivolto anche al Segretario comunale, in quanto pur se sul tema specifico delle modalità di maturazione del buono pasto, l'ultimo C.C.N.L. dell'Area Funzioni Locali, siglato in data 17 dicembre 2020 nulla dispone.
Sono rimaste in vigore le disposizioni contrattuali contenuti negli artt. n. 34 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 e negli artt. n. 50 e n. 51 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, che si limitano a subordinare l'attribuzione del buono pasto alla condizione che, secondo le regolamentazioni adottate dai singoli enti, per ogni giornata lavorativa si presti servizio anche nelle ore pomeridiane (giusto parere ARAN: Rapporto di Lavoro Segretari Comunali e Provinciali: AFL66 Maturazione del buono pasto – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 15 settembre 2023);
3. Il presente regolamento tiene conto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente in materia di spesa e di spending review (Decreto-Legge n. 95/2012) e dal comma 7 dell'art. n. 35 del C.C.N.L. 16/11/2022, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto rimborsabile dall'ente.
4. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l'attribuzione di "buoni pasto" cartacei ovvero elettronici ed il presente regolamento è da intendersi come attuativo di misure di benessere organizzativo;
5. Il servizio sostitutivo di mensa non può essere sostituito da indennità. Il costo del "buono", sostitutivo del servizio di mensa, non è cedibile a terzi e non può essere monetizzato ai sensi dell'art. 35 comma 6 del C.C.N.L. 16/11/2022.
6. Considerato che l'attribuzione del buono pasto non rappresenta un preciso obbligo previsto dal C.C.N.L. a carico degli enti, poiché l'attivazione di tale istituto può essere prevista solo qualora l'ente la ritenga congrua rispetto al proprio assetto organizzativo e vi sia l'effettiva disponibilità delle risorse a tal fine necessarie (art. 35 comma 1 C.C.N.L. 16/11/2022) l'amministrazione si riserva, in presenza di condizioni critiche sopravvenute in relazione alla capacità del proprio bilancio o qualora siano venute meno le risorse finanziarie a ciò destinate, di sospendere temporaneamente il servizio stesso fino a quando le condizioni finanziarie non ne consentano la riattivazione.

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di "buoni pasto" car-

tacei od elettronici, in pubblici esercizi appositamente convenzionati con il Comune di Ostiglia e dislocati sul territorio comunale.

2. Per “buono pasto” si intende il documento di legittimazione, in forma elettronica o cartacea, che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del “buono”.
3. La scelta di istituire all’interno di una amministrazione locale il servizio mensa o di concedere “buoni pasto” sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d’attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell’ente stesso.
4. Il Comune di Ostiglia, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, sia a tempo indeterminato che determinato, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma “buono pasto” alle condizioni indicate dai seguenti articoli.
5. Il servizio di fornitura dei “buoni pasto” si attua con la distribuzione al personale di “buoni”, utilizzabili presso pubblici esercizi commerciali, dislocati sul territorio comunale, appositamente e preventivamente convenzionati con il Comune.

Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 8 del C.C.N.L. 16/11/2022, ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l’attribuzione di n. 1 “buono pasto” per ogni giornata effettivamente lavorata, nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 35 del C.C.N.L. 16/11/2022 (sotto elencate), il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato contrattualizzato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, dipendente dell’Ente, compresi gli incaricati di E.Q. (ex Responsabili di Posizione Organizzativa) e il Segretario Comunale. Si intende, quindi, escluso il personale non contrattualizzato (tirocinanti, L.S.U., co.co.co., servizi civici ...).
2. Per il personale in posizione di comando (in entrata e in uscita), o altre forme di assegnazione temporanea, che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 35 del C.C.N.L. 16/11/2022, riceve il buono pasto dall’ente ove presta servizio. Nel caso di prestazione dell’orario, che dia diritto al buono pasto, in più enti nella stessa giornata il costo verrà ripartito tra gli enti.
3. I lavoratori hanno diritto, nel rispetto della disciplina sull’orario del Comune di Ostiglia, a n. 1 “buono pasto” per ogni giornata effettivamente lavorata, nella quale siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. il diritto al servizio sostitutivo di mensa, gestito con il “buono pasto” presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune, spetta solamente al lavoratore effettivamente in servizio, certificato da idoneo sistema di rilevazione presenze;
 - b. prestare attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternatively, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione

- ne notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti (art. 35 comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022);
- c. la durata complessiva della prestazione lavorativa deve essere di almeno 7 ore effettive di lavoro nella giornata, esclusi i 30 minuti di pausa per consumazione del pasto, con lavoro nella fascia mattutina/pomeridiana/serale di almeno 4 ore e prosecuzione nella fascia pomeridiana/serale/notturna per almeno 2 ore (disciplina di dettaglio definita ai sensi dell'orientamento applicativo Aran CFL228). Nell'intera giornata devono essere presenti sul cartellino elettronico delle presenze almeno 4 timbrature (entrata e uscita mattutina/pomeridiana/serale; entrata e uscita pomeridiana/serale/notturna). In attuazione della nuova disciplina del vigente C.C.N.L. 16/11/2022 si prevedono due sole deroghe:
1. **DEROGA DURATA GIORNATA:** Per il solo personale che, per la mansione professionale attribuita, contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti il buono pasto è riconosciuto indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa ed il tempo per la consumazione del pasto è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
 2. **DEROGA DURATA E COLLOCAMENTO PAUSA:** Nel rispetto dell'art. 35 comma 10 del C.C.N.L. 16/11/2022, le figure professionali particolari, individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
- d. la pausa è una interruzione del lavoro tra un periodo di servizio ordinario pre-pausa ed un periodo di (rientro in) servizio post-pausa. Il C.C.N.L. 16/11/2022 prevede due espresse tipologie di pausa:
- **PAUSA PER RECUPERO DELLE ENERGIE PSICOFISICHE:** qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno dieci minuti ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo. Tale pausa non prevede attribuzione di buono pasto, non necessità di timbratura per esser fruita ed è altresì garantita, per i video-terminalisti, anche dalle disposizioni del D. Lgs. 81/08 (pausa dall'utilizzo del PC di un quarto d'ora ogni 2 ore di lavoro, al fine di riposare la vista ed evitare che, nel lungo periodo, possano insorgere dei danni).
 - **PAUSA PER CONSUMAZIONE DEL PASTO:** La pausa pranzo non può esser inferiore a trenta minuti, come previsto dal comma 2 art. 34 del C.C.N.L. 16/11/2022, tenendo conto delle deroghe in materia previste dal comma 10 art. 35 del C.C.N.L. 16/11/2022. La consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio con necessaria timbratura della

pausa.

- e. nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano, per poter usufruire del “buono pasto”, il dipendente deve lavorare almeno 2 ore oltre al normale orario di lavoro, a condizione che il dipendente sia stato previamente autorizzato rispetto a quanto disciplinato nel successivo punto g o non rientri nelle casistiche di deroga illustrate al punto c.
- f. il diritto spetta al Segretario comunale e agli incaricati di E.Q. anche in caso di rientro post-pausa in servizio non programmato, sempre che siano prestate nella giornata almeno 7 ore complessive di lavoro, oltre ai 30 minuti di pausa.
- g. il diritto di usufruire del “buono pasto” spetta, sempreché ricorrano i presupposti di cui ai punti precedenti, anche nei seguenti casi, purché regolarmente autorizzati:
 - I. Inversione di pomeriggio e/o giornata connesso ad esigenze di servizio;
 - II. Lavoro straordinario o per recupero;
 - III. Servizio straordinario elettorale;

In assenza della prescritta autorizzazione il “buono pasto” non potrà essere attribuito.

- h. Non dà luogo all’esclusione la mancata maturazione delle condizioni sopra previste dovuta all’eventuale interruzione della giornata lavorativa, esclusivamente nel periodo di rientro in servizio pomeridiano, per:
 - IV. Sopravvenuta malattia o infortunio del dipendente (confermata dalla documentazione successivamente prodotta);
 - V. Altri motivi gravi/urgenti ritenuti giustificati dal Responsabile di Settore competente (che, in tal caso, provvede a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio competente).
- 4. Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere il diritto al “buono pasto”, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro e/o normativa vigente, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa abbia luogo al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti secondo i criteri disciplinati al precedente art. 3 comma 3 (art. 35 comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022). I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.

Art. 4 Diritto al servizio mensa per il personale di Polizia Municipale e figure particolari

- 1. L’art. 35 comma 10 del C.C.N.L. 16/11/2022, nell’ambito della disciplina del servizio mensa e buono pasto, prevede che gli enti, in sede di contrattazione decentrata, individuano particolari figure che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell’ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, determinan-

done la durata, nella medesima sede contrattuale.

2. La disposizione contrattuale suddetta è finalizzata all'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, anche in considerazione dell'impossibilità di introdurre modificazioni dell'organizzazione del lavoro, senza incidere sull'attribuzione del "buono pasto".
3. La medesima disposizione contrattuale riscontra le suddette esigenze con specifico riferimento ai servizi e alle attività connessi all'area della protezione civile, della vigilanza e di polizia locale nonché quelli rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale.
4. Al personale, individuato in sede di contrattazione decentrata che, al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dei servizi, debba svolgere turni di servizio di durata complessiva di almeno 7 ore, oltre ai 30 minuti di pausa viene attribuito un "buono pasto".
5. Detto personale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, può fruire della pausa per la consumazione dei pasti anche all'inizio o alla fine del turno di lavoro, per la durata individuata in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto disciplinato dall'art. 35 comma 10 del C.C.N.L. 16/11/2022.
6. Ai sensi dell'art. 35 comma 5 al personale che, per la natura della mansione professionale attribuita, contestualmente alla consumazione del pasto è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti, il diritto al buono pasto sostitutivo è riconosciuto indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa. ed il tempo per la consumazione del pasto è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

Art. 5 Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al "buono pasto" nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua rientro in servizio per meno di 2 ore.
2. Non avranno diritto all'attribuzione del "buono" i dipendenti in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute o sia prevista una pausa con colazione di lavoro. Se la missione ha durata inferiore alle otto ore, il rimborso delle spese per pasto equivale al valore nominale di un buono pasto, ai sensi dell'art. 57 comma e) C.C.N.L. 16/11/2022, quindi nella misura massima di € 7,00 (valore massimo di n. 1 buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nel rispetto delle condizionalità elencate all'art. 3 comma 3 del presente regolamento e del Decreto-Legge n. 95/2012, a cui il comma 7 art. n. 35 del C.C.N.L. 16/11/2022 fa espresso rinvio).
Se la missione ha durata non inferiore a otto ore e sino a dodici ore il rimborso per n. 1 pasto è nel limite di € 22,26, ai sensi dell'art. 57 comma d) C.C.N.L. 16/11/2022.
Se la missione ha durata superiore a dodici ore il rimborso per la spesa dei n. 2 pasti giornalieri è nel limite di complessivi, per i predetti pasti, di € 44,26 ai sensi dell'art. 57 comma c) C.C.N.L. 16/11/2022.
Qualora richiesto il rimborso ha luogo successivamente alla presentazione all'ufficio personale di scontrino fiscale o ricevuta di pagamento.

3. Non si ha diritto al “buono pasto” nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile, salvo successive modifiche normative che dovessero intervenire sulla materia in proseguo di tempo. In tal caso la fonte normativa di rango superiore prevale sul presente atto regolamentare.

Art. 6 Valore ed utilizzo del buono pasto

1. La vigente normativa e giurisprudenza in materia di spesa pubblica e di spending review (Decreto-Legge n. 95/2012) a cui rinvia anche il comma 7 dell’art. 35 del C.C.N.L. 16/11/2022:
 - a. Fissa in massimo € 7,00 il limite massimo del valore nominale del “buono pasto” erogato dalle Pubbliche Amministrazioni al personale dipendente, a decorrere dal 01/10/2012;
 - b. Dispone, comunque, l’impossibilità di ritoccare in aumento il valore nominale del “buono” erogato alla data del 01/10/2012;
 - c. L’orientamento applicativo ARAN “**RAL_1910_Orientamenti Applicativi**” a titolo esemplificativo, chiarisce che se la somma corrispondente a quella che il datore di lavoro avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa è pari a € 10, applicando il principio per cui i 2/3 di tale costo è a carico dello stesso datore di lavoro, il valore del buono pasto sarà pari ai 2/3 di 10 e cioè € 6,70.
2. L’art. 35 comma 4 del C.C.N.L. 16/11/2022 dispone che il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente;
3. Il valore del “buono pasto” è fissato in € 10,00 (a carico del Comune € 6,67 pari a 2/3 e la restante quota di € 3,33, pari a 1/3 a carico del dipendente).
4. Il “buono pasto”:
 - a) Non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro ed è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante (art. 35 comma 6 del C.C.N.L. 16/11/2022);
 - b) Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati (la convenzione con gli esercizi commerciali dislocati sul territorio comunale viene periodicamente aggiornata a cura dell’ufficio competente);
 - c) Non dà diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non dà diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate;
 - d) Ha un valore comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo;
 - e) Ha un valore nominale, per singolo “buono”, fissato in € 10,00. Eventuali successive variazioni possono essere stabilite con delibera di Giunta Comunale, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
 - f) Deve essere firmato dal dipendente al momento dell’utilizzo a meno che non si tratti di “buono pasto” elettronico.

- g) Il “buono pasto” deve essere utilizzato per un pasto consumato al di fuori dell’orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto: di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l’intervallo, quindi timbrare di nuovo l’entrata per effettuare l’orario pomeridiano.
- h) È vietato cumulare l’utilizzo di due o più “buoni” per lo stesso pasto.

Art. 7 Diritto al servizio sostitutivo di mensa in caso di consultazioni elettorali politiche

1. Per i dipendenti impegnati nelle attività connesse alle consultazioni elettorali politiche, svolte in regime di straordinario elettorale, matura il diritto al “buono pasto” nel rispetto dei parametri stabiliti dal presente regolamento.
2. Il personale che in tale occasione è adibito al servizio di staffetta e che, attesa la particolarità del lavoro svolto, fruisce della pausa pranzo all’inizio o alla fine di un turno di lavoro di almeno 7 ore, ha diritto all’assegnazione del “buono pasto”, in deroga all’art. 3, ai sensi dell’art. 34 comma 5 del C.C.N.L. 16/11/2022.

Art. 8 Procedura di acquisizione ed erogazione dei “buoni pasto”

1. All’acquisto o alla realizzazione in economia dei “buoni pasto” provvede l’ufficio competente. L’ufficio competente gestirà anche la fase di consegna dei buoni ai dipendenti che ne faranno richiesta.
2. L’Ufficio competente, tramite il sistema di rilevazione delle presenze, verifica mensilmente l’effettiva maturazione del diritto ai “buoni pasto”.

Art. 9 Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento dei “buoni pasto”, il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei “buoni” smarriti, rubati o deteriorati. In seguito a formale denuncia alle Forze dell’Ordine ed alla Società fornitrice, sarà concessa un nuovo blocchetto/supporto informatico contenenti i “buoni pasto” che risultano non consumati. Gli oneri derivanti da utilizzo da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o dello smarrimento.
2. L’utilizzo improprio del “buono pasto” darà luogo al recupero del costo sostenuto dall’Ente e ai conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 10 Regolarizzazione anomalie presenze

1. Le eventuali anomalie mensili relative alle presenze devono essere inderogabilmente sanate entro il 5 del mese successivo, per permettere all’Ufficio competente di effettuare, alla chiusu-

ra ed elaborazione mensile dei “cartellini giustificativi”, le operazioni di controllo e di conteggio della spettanza mensile.

Art. 11 Sanzioni

1. Con cadenza periodica il competente Ufficio del Comune provvede al controllo, sulla maturazione del diritto alla fruizione e sul corretto utilizzo del “buono pasto”, tenuto conto delle risultanze del sistema automatizzato di rilevazione delle presenze in dotazione al Comune.
2. L'accertato utilizzo-fruizione del “buono pasto” in modo indebito o comunque difforme dal dettato del presente Regolamento dà luogo alla comunicazione di addebito a carico del lavoratore per un valore pari al doppio del valore nominale dei “buoni pasto” indebitamente/difformemente utilizzati. L'addebito sarà operato d'ufficio sulla prima mensilità utile successiva.
3. I casi di reiterazione di utilizzo indebito/difforme o di grave negligenza possono dar luogo alla promozione di procedimento disciplinare a carico del/della dipendente interessato/a.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari interne in contrasto con il presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.
3. Le disposizioni regolamentari, così come descritte, si applicano a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.